



COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA

Provincia di Chieti

Via San Sebastiano n. 7

Telefax 0872944470

E-Mail info@comune.pietraferrazzana.ch.it

comune.pietraferrazzana@pec.it -

P.I. 01256850692 sito Web. www.comune.pietraferrazzana.ch.it C.F. 81001680693

ORDINANZA n. 1/2014 - divieto di giocare a pallone nelle piazze e vie del paese.

IL SINDACO

Premesso che a seguito di varie sollecitazioni da parte di alcuni cittadini che hanno richiesto interventi a tutela della tranquillità nelle zone del centro abitato, in particolare nelle piazze e vie del paese, minate da parte di ragazzi che con il gioco del pallone stanno arrecando danni a cose, pubbliche e molestia alle persone che sostano o transitano in suddette zone;

Considerato che, stante le numerose lamentele pervenute, a difesa della sicurezza urbana e in ossequio ai poteri derivanti dalla norme vigenti in materia, occorre intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze e le vie del paese luoghi di aggregazione e di transito e non campi di calcio;

Atteso che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese;

Rilevato sussistente l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni favorevoli al degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l'azione delle forze dell'Ordine;

Richiamato il D.L. n. 92/98 convertito nella legge n. 125/2008 recante norme in materia di sicurezza pubblica e il D.L.vo n. 267/2000 come modificato dal predetto decreto legge che rafforza i poteri del Sindaco nelle funzioni di competenza statale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

ORDINA

E' fatto divieto di giocare a pallone nelle piazze e vie del paese tenendo comportamenti che possono arrecare danno ai beni pubblici e molestare le persone che sostano in detti spazi.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice penale le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00. Delle violazioni commesse da minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e, che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune di Pietraferrazzana.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Calabria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale li 09/05/2014

Il Sindaco
Geom. Pierino Liberatore

La presente è trasmessa a:

- ≥ Albo Pretorio – Sede
- ≥ Sito Internet – Sede
- ≥ Polizia Municipale – Sede
- ≥ Carabinieri - Bomba